



Proposte di modifica allo Statuto del Consorzio Interuniversitario per la Formazione (CO.IN.FO.)

Relazione della Giunta

PREMESSA

Gentili Associati,

Le modifiche allo Statuto del Consorzio Interuniversitario per la Formazione (CO.IN.FO.) di cui il Presidente ha dato informazione nell'Assemblea ordinaria del 15 dicembre 2017, e che si intendono sottoporre all'approvazione della prossima Assemblea ordinaria, già convocata il 23 febbraio 2018 presso l'Università di Torino, trovano giustificazione nell'obbligo di adeguare lo Statuto alla normativa vigente. Costituiscono mera ottemperanza e non determinano aumenti nella spesa.

1. La prima modifica è in ottemperanza alle linee guida n. 7 dell'ANAC del 28 settembre 2017, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016». La norma è coerente con quanto già in essere e non comporta alcuna modifica nelle attività del Consorzio.
2. La seconda modifica riguarda la composizione della Giunta del Coinfo, in ottemperanza ai commi 5 e 6 dell'art. 6 della Legge n. 122/2010 laddove stabilisce che gli organi di amministrazione devono essere costituiti da un numero non superiore a cinque componenti. La norma è stata già recepita dal Consorzio come atto organizzativo interno, come peraltro si evince dal verbale dell'Assemblea ordinaria del 15 dicembre 2017 concernente l'elezione degli organi del Consorzio per il triennio 2018-2020 e la loro composizione.
3. Dovendo intervenire sullo Statuto, si intende cogliere l'occasione per adeguare il testo all'art. 2 comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sostituendo la parola "Direttore Amministrativo" con quella di "Direttore Generale".

1. DISCIPLINA EMANATA DALL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) SUL TEMA DELL'IN HOUSE PROVIDING PER GLI ENTI PUBBLICI

L'ANAC ha stabilito che gli Enti pubblici per le proprie attività possono ricorrere all'affidamento "in house" a Società e Consorzi iscritti in uno specifico Albo, più precisamente l'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli Enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società "in house".

In particolare, è necessario inserire la "clausola statutaria che impone che più dell'80% del fatturato è svolto a favore degli enti pubblici soci, e che la produzione ulteriore rispetto a detto limite è consentita solo se assicura economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale dell'organismo in house" (art. 4 comma 4 del D.lgs n. 175/2016 e Linee guida ANAC – Relazione AIR).

I rapporti tra Atenei e Coinfo rispettano da tempo le modalità dell'in house providing relativamente sia al fatturato (il Coinfo svolge attività per gli Enti consorziati in misura superiore all'80%), sia relativamente all'esercizio del controllo analogo congiunto (l'Assemblea approva il bilancio preventivo e consuntivo, il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dall'Assemblea, e due dei tre componenti sono nominati tra i membri dell'Assemblea).

Al fine di registrare il Coinfo (operazione a cura degli Atenei consorziati) come soggetto accreditato che opera nei confronti degli associati come società in house, formalizzando una situazione già in essere, è necessario rafforzare il tema del controllo analogo, dei poteri di indirizzo e di controllo e di marginalità delle attività svolte per soggetti diversi dai consorziati.

Per i suesposti motivi, si propongono le seguenti modifiche al testo dello Statuto:

Art. 1 – Finalità del Consorzio. Nuovo inserimento dei commi 3 e 4.

Art. 1.bis – Modello organizzativo e controllo analogo. Nuovo inserimento dell'articolo.

Art. 3 – L'Assemblea del Consorzio. Al comma 2.2 è aggiunto il seguente testo: "e di controllo analogo congiunto".

2. COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

L'art. 6 della Legge n. 122/2010 ha previsto che "gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, sono costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti".

La composizione del Collegio dei Revisori è conforme al dettato normativo (art.7 del vigente Statuto).

Relativamente alla composizione della Giunta, il Consorzio, pur avendo già ottemperato al suddetto dettato (approvato nell'Assemblea ordinaria del 7 novembre 2014) adeguandosi sul piano organizzativo, ha l'obbligo di modificare il testo del vigente Statuto.

Per i suesposti motivi, si propongono le seguenti modifiche al testo dello Statuto:

Art. 3 – L'Assemblea del Consorzio:

- Al comma 2.1, la parola "cinque componenti" è sostituita con "quattro componenti" per il fatto che ai sensi dell'art. 6 comma 1, il Presidente del Consorzio è componente di diritto della Giunta.

Art. 6 – La Giunta:

- Al comma 1, la parola "cinque" è sostituita con "quattro".
- Al comma 1, poiché l'art. 8 dello Statuto prevede che il Direttore funge da Segretario degli organi consortili, la parola "Direttore" è eliminata.
- Al comma 1, la frase: "Ai lavori partecipa il Presidente onorario", è sostituita con: "Ai lavori può essere invitato il Presidente onorario".

3. ADEGUAMENTO LESSICALE: DIRETTORE GENERALE

L'art.2, comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 ("legge Gelmini") contiene l'elencazione degli organi delle Università. Alla lett. n) è prevista la sostituzione della figura del direttore amministrativo con quella del direttore generale.

Per il suesposto motivo, si propone la seguente modifica al testo dello Statuto:

Art. 3 – L'Assemblea del Consorzio. Al comma 2.2, la parola "Direttore Amministrativo" è sostituita con "Direttore Generale".